

Al Direttore Generale Asl \_\_\_\_\_

Indirizzo / pec

**Oggetto: RETRIBUZIONE NEI GIORNI DI FERIE: DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE - costituzione in mora interruzione dei termini di prescrizione.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_, dipendente della ASL di \_\_\_\_\_ in servizio presso la  
Struttura \_\_\_\_\_, con il profilo professionale di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

la retribuzione erogata al/alla sottoscritto/a da Codesta Azienda nei periodi di ferie ha incluso solo gli elementi fissi e non gli elementi variabili;

**CONSIDERATO CHE**

- con riferimento all'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, recepita dallo Stato italiano con il Decreto Legislativo 66 del 2003 nella parte che disciplina il periodo minimo di ferie annuali, la Corte di Giustizia Europea ha disposto che la retribuzione delle ferie annuali deve, in linea di principio, coincidere con la retribuzione normalmente percepita dal lavoratore;
- nello specifico, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Williams ( 115/11/2011, in causa C-155/10 relativa ad un pilota di linea), ha disposto che *“un’indennità retributiva determinata ad un livello appena sufficiente non soddisfa le prescrizioni del diritto dell’Unione affinché si eviti il rischio che il lavoratore non prenda le ferie per effetto della minor retribuzione percepita nei giorni di ferie”*. Di conseguenza, in presenza di una retribuzione composta da parte fissa ed una parte variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie ogni qualvolta : a. si tratti di indennità collegate all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare; b. compensino uno specifico disagio derivante dall’espletamento delle mansioni ovvero siano correlate al peculiare status professionale o personale dell’interessato;
- alla richiamata sentenza se ne sono aggiunte altre emesse dai tribunali nazionali che confermano il

principio che durante i giorni di ferie il lavoratore non può avere una significativa perdita economica, rapportata alla media precedentemente percepita dallo stesso.

### **TENUTO CONTO**

- dei recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione che con l'**ordinanza n. 35146 del 15.12.2023**, in applicazione dei principi di diritto comunitario, ha affermato che la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie deve comprendere anche qualsiasi indennità legata allo svolgimento delle mansioni di adibizione, posto che diversamente si indurrebbero i dipendenti a rinunciare alle ferie;
- che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale;
- che le indennità di cui innanzi non corrisposte per i periodi di ferie risultano intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dal sottoscritto;  
tutto quanto innanzi premesso e considerato il/la sottoscritto/a

### **DIFFIDA**

Codesta Asl a riconoscere in proprio favore il diritto alla corresponsione degli elementi variabili della retribuzione per i periodi di ferie. Con espresso avvertimento che, in caso di mancato positivo riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della presente, darò corso alle relative azioni giudiziarie nelle competenti sedi.

Valga la presente ad ogni effetto interruttivo della prescrizione.

\_\_\_\_\_.

FIRMA

\_\_\_\_\_